



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
LUGLIO 2024

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2024



IN EVIDENZA

-
- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

-
- Comunicazioni al GSE per compensazione crediti d'imposta 4.0 Pag. 4
 - Regime fiscale delle locazioni brevi Pag. 5
 - Rateizzazione delle cartelle di pagamento Pag. 6



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- Classificazione degli immobili in bilancio Pag. 7
 - Regolarizzazione omessa compilazione del quadro RW Pag. 8



NON SOLO IMPRESA

-
- Conguagli del modello 730/2024 Pag. 9
 - Sostegno all'autoimpiego e incentivi all'occupazione nel decreto Coesione Pag. 10



AGEVOLAZIONI

-
- Credito di imposta imballaggi ecosostenibili Pag. 11



SCADENZARIO

-
- Principali adempimenti mese di luglio 2024 Pag. 12


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**CONCORDATO
PREVENTIVO
BIENNALE**

- “Il tuo ISA 2024 CPB” è la denominazione del nuovo software, messo a punto dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi e Isa, che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
- I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che intendono aderire al nuovo CPB potranno fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della proposta dichiarando i dati degli Isa e altri dati specifici utili a definire la proposta concordataria.

**COMPILAZIONE
DEL MODELLO
CPB**

- Dalla lettura incrociata delle istruzioni di compilazione dei modelli Isa, delle specifiche tecniche relative all’invio telematico, oltre all’orientamento dei principali addetti ai lavori, emerge che il modello CPB (concordato preventivo biennale), necessario per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale, deve essere compilato nella dichiarazione dei redditi unicamente in caso di adesione al patto col Fisco.
- Stessa sorte anche per l’apposita sezione del quadro LM del modello Redditi 2024 riservata ai forfettari che decideranno di utilizzare il concordato preventivo biennale, da compilarsi solo in caso di accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate.

**QUADRO W
MODELLO 730/2024**

- L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31.05.2024, n. 12/E, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione del nuovo quadro W del modello 730/2024, necessario per espletare gli obblighi di monitoraggio e di dichiarazione di investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale.
- Se sono dichiarati dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), l’eventuale campo del credito d’imposta derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità e il Caf o professionista è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero.

**ACCESSO
PRESSO I LOCALI
UTILIZZATI
PROMISCUAMENTE**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, nella sentenza n. 1449/2024, ha stabilito che l’accesso presso i locali utilizzati promiscuamente per l’attività di impresa e/o lavoro autonomo e abitazione del contribuente è legittimo e consentito solo in presenza di autorizzazione della Procura della Repubblica. In questo caso, i locali utilizzati per scopi commerciali o professionali devono essere collegati internamente con l’abitazione privata del contribuente.

**CEDOLARE SECCA
PER CONTRATTI
A USO
FORESTERIA**

- La Cassazione, con la sentenza 7.05.2024, n. 12395, ha affermato che “in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione a uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, c. 6 D.Lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari a uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
- Tuttavia, nonostante la normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel D.Lgs. 23/2011, stabilisca che solo ai locatori è impedito, per poter usufruire del regime sostitutivo, di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E/2011, ha avallato la tesi secondo la quale tale vincolo opera anche nei confronti dei conduttori. E questo, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto.
- Per la piena operatività della nuova linea interpretativa si attende il recepimento esplicito di tale principio da parte dell’Agenzia delle Entrate e l’adeguamento dei programmi di registrazione dei contratti di locazione che (ancora) non permettono l’esercizio dell’opzione.

**RAVVEDIMENTO
OPEROSO PER
CERTIFICAZIONI
UNICHE TARDIVE**

- Nella circolare n. 12/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ai quesiti attinenti alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023. In particolare, l’Agenzia cambia radicalmente posizione sulla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per “sanare” la trasmissione oltre i termini delle Certificazioni Uniche (CU). L’Agenzia, infatti, evidenzia che, il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio, ritenendo ammissibile ricorrere anche all’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare il tardivo invio dei modelli.
- La certificazione tardiva o corretta, non essendo intercettata dal sistema di precompilazione delle dichiarazioni, dovrà essere rilasciata al percipiente che potrà esibirla ai professionisti abilitati o ai Caf affinché sia considerata ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

**NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)****DEDUZIONI
FORFETARIE
AUTOTRASPORTO
2024**

- Il comunicato MEF 10.06.2024 rende note le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate ex art. 66, c. 5, n. 1 del Tuir, che rimangono invariate rispetto al 2023.

**REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
INAIL**

- L'Inail ha messo a disposizione un servizio online che consente di simulare la regolarità contributiva nei confronti dello stesso istituto. La funzionalità è accessibile sul sito Internet dell'Inail solo da parte di imprese, altri soggetti assicuranti e intermediari delegati e risponde a quanto previsto dall'art. 8, c. 4 L. 160/2023.
- Con tale servizio, a fronte di un Durc in corso di validità, si può effettuare una simulazione a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento e, in risposta, si ottiene la situazione contributiva al 2° mese antecedente la scadenza. Se non c'è un Durc in corso di validità, la verifica è effettuata alla data della richiesta e la risposta si basa sulla situazione contributiva di 2 mesi prima.
- Qualora la simulazione dia come esito "da verificare" si può contattare la sede Inail competente per avere un riscontro sulle possibili irregolarità; pertanto, con questo servizio le aziende hanno la possibilità di gestire in anticipo possibili situazioni critiche prima della scadenza di un Durc.

**BLOCCO
RIMBORSI
DA MOD. 730**

- Con provvedimento n. 267777/2024 l'Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi precompilate per l'anno 2024: lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche o ancora la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità degli anni precedenti.
- Gli eventuali elementi di incoerenza faranno scattare i controlli preventivi sulla dichiarazione se il contribuente ha presentato la dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta.

**ACCERTAMENTO
AL
PROFESSIONISTA
PER PRESTAZIONI
GRATUITE**

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, con la sentenza n. 96/2024, ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento con cui l'Ufficio contesta al professionista la gratuità dei servizi resi e, senza addurre alcuna prova, presume in capo all'interessato un maggior reddito non dichiarato, basandosi solamente sul confronto tra le prestazioni professionali risultanti dalle banche dati consultabili dal Fisco rispetto a quelle fatturate e dichiarate. Infatti, l'Ufficio avrebbe dovuto fornire, in maniera rigorosa, la prova dell'onerosità della prestazione resa dal professionista.

**DOPPIO GIUDIZIO
E NE BIS IN IDEM**

- Con il D.Lgs. 219/2023 è stato introdotto il nuovo art. 9-bis nella L. 212/2000, che prevede che l'Amministrazione Finanziaria non potrà più emettere una pluralità di atti, tutti riferibili alla medesima fattispecie, se non nei limiti sanciti proprio dalla norma. È infatti prevista la possibilità di rinnovare la propria attività accertativa in determinati casi, come ad esempio l'accertamento parziale o all'ipotesi di autotutela sostitutiva.


APPROFONDIMENTI
COMUNICAZIONI AL GSE PER COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA 4.0

Dalle ore 10:00 del 18.05.2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale per la compensazione dei crediti d'imposta Transazione 4.0.

Attraverso la registrazione all'Area Clienti, accedendo all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento, è possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione.

All'interno del portale è disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

**TIPOLOGIE
DI
INVESTIMENTO**

Investimenti in **beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Investimenti in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

**MODALITÀ
PER LA
RICHIESTA**

Dalle ore 10:00 del 18.05.2024, sul sito del GSE, è attiva una nuova funzionalità semplificata che permette l'invio dei moduli tramite portale accedendo attraverso la registrazione all'Area Clienti, all'applicazione "Transizione 4.0 - Accedi ai questionari" e selezionando la tipologia di investimento.

Sui moduli deve necessariamente essere **apposta la firma elettronica qualificata** da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresentanti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (<https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

- Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori.
- Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript.

Dalla mezzanotte del 17.05.2024 è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC.

**INVIO
DELLA
RICHIESTA**

- La richiesta di compensazione deve essere inviata:
 - sia in **via preventiva** sia in **via consuntiva**, per gli investimenti che si intende effettuare a partire **dal 30.03.2024**;
 - **esclusivamente in via consuntiva**, per gli investimenti in **beni strumentali nuovi** effettuati **dal 1.01.2023 al 29.03.2024** e per gli investimenti in **attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati **dal 1.01.2024 al 29.03.2024**.



REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Per locazioni brevi si intendono i contratti di **locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. A tali contratti è possibile applicare la cedolare secca. La L. 178/2020 ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di **destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta**. L'art. 1, c. 63 L. 213/2023 ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora pari al 26%, riconoscendo l'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare. Inoltre, ha delineato le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea.

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE

Definizione

- Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario:
 - di **immobili a uso abitativo**;
 - di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di **biancheria** e di **pulizia** dei locali;
 - **stipulati da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (Airbnb, Booking, ecc.).

Natura imprenditoriale

- Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta.
- Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., condizione che preclude l'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono **esclusi** dall'obbligo di registrazione i **contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni** nel corso dell'anno (esempio: contratti turistici) che, in generale, sono stipulati con scrittura privata non autenticata.

Se nel corso dell'anno sono stipulati più contratti **con lo stesso contraente**, il limite di 30 giorni deve essere verificato con riferimento alla durata complessiva delle locazioni avvenute nell'anno.

REGIME FISCALE DEL REDDITO DA LOCAZIONE

Irpef

I redditi da locazione breve sono, in via ordinaria, **assoggettati a Irpef**.

L'individuazione dei modelli impositivi applicabili richiede un'analisi dell'attività concretamente svolta per l'inquadramento in una delle categorie reddituali di cui all'art. 6 Tuir.

Se la locazione è effettuata senza la fornitura di servizi accessori, senza organizzazione e professionalità, i canoni di affitto costituiscono **reddito da fabbricati**.

- Nel caso in cui siano forniti anche servizi accessori (somministrazione della prima colazione, alimenti, bevande, trasferimenti, visite guidate, mezzi di trasporto, ecc.), ovvero la locazione sia condotta con organizzazione e professionalità, si configura un'attività commerciale che, a seconda che sia o meno svolta in via abituale, qualifica i proventi in:
 - **redditi diversi**;

ovvero

- **redditi d'impresa**.

Cedolare secca

In alternativa all'Irpef ordinaria, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve è **possibile optare** per l'applicazione delle disposizioni relative alla cedolare secca.

Le disposizioni sulla cedolare secca si applicano anche ai **corrispettivi lordi** derivanti dai contratti di **sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.



RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdeR o Agente della riscossione), per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, è impegnata in un percorso che prevede il potenziamento dei servizi e la semplificazione delle modalità di fruizione. Una delle prime linee di intervento è quella relativa al pagamento dei debiti: per consentire ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da AdeR in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un'unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme da versare in più rate. I contribuenti possono chiedere di rateizzare le somme da versare in base all'ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni, in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

SOMME RATEIZZABILI

Ambito applicativo

- Somme iscritte a ruolo da:
 - amministrazioni statali, agenzie istituite dallo Stato, autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
 - altri enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo a AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

Nota bene

Sul sito Internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire in proprio la rateizzazione dei loro crediti.

SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nozione

- **Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni) e non pagate, in tutto o in parte, sono iscritte a ruolo e trasmesse a AdeR per la riscossione.**
- Il ruolo è un elenco predisposto dagli enti creditori e trasmesso a AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme dovute.
- Per "somme iscritte a ruolo" si intendono anche quelle affidate in riscossione a AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, degli enti locali e negli avvisi di addebito emessi dall'Inps.

SOMME NON RATEIZZABILI

Somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle Entrate-Riscossione

- **Se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione:**
 - opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16.07.2022. In tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato;
 - può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita a una richiesta presentata fino al 15.07.2022. In tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, è versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
- **Se riferite ai cosiddetti "debiti non dilazionabili",** cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili. Esemplicando:
 - violazioni di specifiche norme doganali;
 - recupero degli aiuti di Stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco dei tributi e dei tipi di imposta interessati).
- **Se affidate da quegli enti che hanno deciso di non delegare a AdeR il potere di rateizzare i loro crediti** (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l'elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti).
- **Oggetto della c.d. "Rottamazione ter" o della misura agevolativa del "Saldo e stralcio",** per le quali si è determinata l'inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall'anno 2020.


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI IN BILANCIO

L'utilizzo degli immobili nell'ambito dell'attività d'impresa produce riflessi fiscali in relazione alla natura e al tipo di impiego dei medesimi. Si osserva, altresì, che la classificazione in bilancio di tali beni è condizionata dalle loro caratteristiche, fermo restando che, sussistendo i presupposti normativi, è possibile variare la menzionata classificazione, ad esempio modificando la contabilizzazione dall'area delle immobilizzazioni a quella dell'attivo circolante e viceversa. Ciò premesso, dal versante civilistico, i proventi e le spese relativi a qualunque categoria di immobili concorrono a formare il risultato dell'esercizio secondo gli statuiti principi di redazione del bilancio d'esercizio. Diversamente, i proventi immobiliari partecipano alla formazione del reddito d'impresa secondo modalità differenziate in relazione al tipo di immobile. Più in particolare (art. 90 Tuir), i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni previste per i redditi fondiari. In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto (fino a un massimo del 15% del canone medesimo) dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico [per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. a) del c. 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6.06.2001, n. 380] risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali beni immobili non sono ammessi in deduzione.

| Immobili tassati secondo le regole del reddito d'impresa | | Immobili tassati con le regole dei redditi fondiari | |
|--|---------------------------|---|--|
| Immobili strumentali | Immobili-merce | Immobili civili o patrimonio ² | |
| Quote di ammortamento ¹ - | Ricavi effettivi + | Rendita catastale rivalutata = | |
| Costi specifici - | Rimanenze finali + | Reddito fiscale = | |
| Minusvalenze - | Esistenze iniziali - | oppure (se maggiore) | |
| Plusvalenze + | Costi effettivi - | Canone di locazione + | |
| Canoni di locazione + | Reddito fiscale = | Spese manutenzione ordinaria (massimo 15%) ² - | |
| Reddito fiscale = | | Reddito fiscale = | |
| In caso di vendita | In caso di vendita | In caso di vendita | |
| Corrispettivo conseguito + | Corrispettivo conseguito | Corrispettivo conseguito - | |
| Costo fiscalmente non ammortizzato - | = | Costo fiscalmente non ammortizzato ³ - | |
| Plusvalenza fiscale = | Ricavo | Plusvalenza fiscale - | |

| | |
|-------------|--|
| Note | 1. Ai sensi dell'art. 36, cc. 7 e 8, D.L. 223/2006 le aree su cui insistono i fabbricati (nonché le aree che ne costituiscono pertinenza) non sono ammortizzabili. Il costo da attribuire a tali aree, se non costituiscono oggetto di autonomo acquisto, è pari al maggior valore tra: <ul style="list-style-type: none"> - il valore esposto separatamente in bilancio nell'anno di acquisto; - il valore ottenuto applicando la percentuale del 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo del fabbricato, compreso il valore dell'area. |
| | 2. Immobili civili locati : qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino a un massimo del 15% del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) D.P.R. 380/2001, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. I costi eccedenti e i ricavi effettivi saranno neutralizzati, rispettivamente, con variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi e sostituiti con il valore del reddito fondiario. |
| | 3. Se non è stato dedotto alcun ammortamento fiscale , il corrispettivo dovrà essere confrontato con il costo di acquisto dell'immobile. |



REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

L'Agenzia delle Entrate, confrontando i dati in proprio possesso relativamente al periodo d'imposta 2020, informa i contribuenti di possibili anomalie desumibili dalla dichiarazione dei redditi rispetto ai citati dati e, segnatamente, le omissioni riguardanti i conti e le attività finanziarie detenute all'estero. In sintesi, l'omessa indicazione nel quadro RW dei conti e delle attività detenute all'estero comporta la violazione degli obblighi previsti in tema di monitoraggio fiscale, nonché il mancato versamento dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) e dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero). Di seguito, schematizzati i riferimenti essenziali, si presenta il caso dell'omessa indicazione di un conto corrente, cointestato fra i coniugi, detenuto presso una banca svizzera, e la successiva regolarizzazione.

QUADRO RW

- È da intendersi come un quadro non reddituale, che rientra nella più ampia disciplina del monitoraggio fiscale contenuta nel D.L. 167/1990.
- Deve essere compilato dalle **persone fisiche**, dalle **società semplici ed enti equiparati**, nonché dagli **enti non commerciali residenti** che detengono **investimenti e attività estere** di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, **tassabili in Italia**.

La violazione degli obblighi dichiarativi è oggetto delle sanzioni disciplinate dall'art. 5 del D.L. 167/1990: la violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3% al 15%** dell'ammontare degli importi non dichiarati.

SANZIONI

STATI O TERRITORI *BLACK LIST*

Sanzione **dal 6% al 30%** dell'ammontare degli importi non dichiarati se la violazione riguarda attività estere detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

DICHIARAZIONE INFEDELE ART. 1, C. 8 D.LGS. 471/1997

- Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata **oltre 90 giorni** dalla scadenza originaria e alla violazione sul monitoraggio fiscale sia associato il recupero di una **maggiore imposta**, poiché sono stati indicati valori inferiori a quelli accertati o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa **dal 90% al 180%** della maggiore imposta dovuta.
- Le sanzioni per dichiarazione infedele **sono aumentate di 1/3** con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte per i redditi prodotti all'estero e **raddoppiate nel caso di redditi prodotti in Paesi *black list***.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Art. 43 D.P.R. 29.09.1973,
n. 600

- In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa, **limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione**.
- Pertanto, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa limitatamente al quadro RW, i termini per l'accertamento decorrono, limitatamente a tale quadro, dall'anno in cui questa è stata presentata. Quindi, se con riferimento al Modello Redditi PF 2021 il contribuente presenterà un modello integrativo nel 2024, i termini per l'accertamento riguardante l'integrativa scadranno il 31.12.2030.



NON SOLO IMPRESA

CONGUAGLI DEL MODELLO 730/2024

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| CONGUAGLI | Obbligo | Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. | In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00. | |
| | Importo minimo | Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. | | |
| | Credito | Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionali comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio. | Se l'ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2024. | |
| | | In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti. | Determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. | |
| | | Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente. | Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente. | |
| | | Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l'importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensili. | A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. | |
| Debito | Il versamento avviene unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24. | <ul style="list-style-type: none"> Cod. 4730 Irpef acconto. Cod. 4731 Irpef saldo. Cod. 1630 Interessi su Irpef. Cod. 3803 Add. Regionale. Cod. 3790 Interessi Add. Regionale. | <ul style="list-style-type: none"> Cod. 3846 Add. Comun. - saldo. Cod. 3845 Add. Comun. - acconto. Cod. 3795 Int. Add. Comunale. Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale. | |
| | | Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo, il sostituto di imposta applica l'interesse dello 0,40% per differito pagamento. | Da versare con le somme cui si riferisce. | |
| MODELLO 730 INTEGRATIVO | La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. | | | |
| ACCONTO | La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile. | | | |



SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE NEL DECRETO COESIONE

Il D.L. 7.05.2024, n. 60 introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, mirando a realizzare la **riforma della politica di coesione** che è stata inserita nell'ambito della **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. Il decreto interviene con misure per rafforzare l'**occupazione** delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno. Ai fini della promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro sono definite specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

PROMOZIONE AUTOIMPIEGO NEL LAVORO AUTONOMO, LIBERE PROFESSIONI E ATTIVITÀ D'IMPRESA

- La misura si declina in due interventi:
 - autoimpiego Centro Nord Italia;
 - Resto al Sud 2.0.

Beneficiari sono giovani **under 35**, in **condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione**, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini di attuazione delle misure.

INCENTIVI AUTOIMPIEGO IN SETTORI STRATEGICI

La misura è rivolta all'avvio sul territorio nazionale di un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

- Beneficiari sono le **persone disoccupate che non hanno compiuto 35 anni**.
- È previsto l'**esonero al 100% dai contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per i dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso **tra il 1.07.2024 e il 31.12.2025** nel limite di **€ 800** su base mensile per ciascun lavoratore.

BONUS GIOVANI

Ai datori di lavoro privati che, **dal 1.09.2024 e fino al 31.12.2025**, assumono **personale non dirigenziale under 35** (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, è riconosciuto l'**esonero dal versamento del 100%** dei complessivi **contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi Inail), nel limite **massimo** di importo pari a **€ 500 su base mensile per ciascun lavoratore**.

Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna** l'esonero è riconosciuto per un massimo di importo **pari a € 650** su base mensile per ciascun lavoratore.

BONUS DONNE

- È riconosciuto l'**esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali** dovuti dal datore di lavoro privato nel **limite massimo di € 650 su base mensile** (con esclusione dei premi e contributi Inail), per ciascuna dipendente **donna, assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2024 al 31.12.2025**, che rientri nelle **seguenti categorie**:
 - a) **donne** di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;**
 - b) **donne** di qualsiasi età **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**, ovunque residenti.

BONUS ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO)

- **Esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato**:
 - per un **periodo massimo di 24 mesi**,
 - nel limite massimo di **€ 650 su base mensile** (con esclusione dei premi e contributi Inail), per ciascun dipendente assunto presso una sede o un'unità produttiva ubicata nella ZES quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, **dal 1.09.2024 al 31.12.2025**.


AGEVOLAZIONI
CREDITO DI IMPOSTA IMBALLAGGI ECOSOSTENIBILI

I soggetti che utilizzano imballaggi ecosostenibili possono accedere al credito di imposta del 36% nel limite di € 20.000, presentando una comunicazione sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Con specifico decreto sono state approvati criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale.

CREDITO DI IMPOSTA PER RIUSO MATERIE PLASTICHE E SCARTI

Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è concesso un **contributo del 36% nel limite massimo di € 20.000**, per ciascuno degli **anni 2023 e 2024** e nei limiti delle risorse stanziare.

SOGGETTI BENEFICIARI

- **L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento:**
 - a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il Registro delle Imprese;
 - b) svolgono un'attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
 - c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) **hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** ovvero hanno acquistato imballaggi **biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in **carta e cartone**, imballaggi in **legno non impregnati** o derivati dalla raccolta differenziata della **carta**, dell'**alluminio** e del **vetro**, secondo le specifiche richieste nell'allegato 2 del D.M. 2.04.2024.
- **Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D. Lgs. 8.06.2001, n. 231, e quelle che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

SPESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili all'agevolazione le **spese, sostenute negli anni 2023 e 2024**, relative all'**acquisto** di:
 - a) **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata**, o da altro circuito post-consumo, **degli imballaggi in plastica**;
 - b) **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
 - i. gli imballaggi in **carta e cartone**, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ii. gli imballaggi in **legno non impregnati**;
 - c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della **carta**;
 - d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'**alluminio**;
 - e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del **vetro**.
- **Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.**


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2024

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Descrizione |
|------------------------|--|--|
| Lunedì 1 luglio | Modello 730/2024 | Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
| | Canone RAI | Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2024 al 31.01.2025 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2025. |
| | Compensazione debiti erariali | Divieto - Dal 1.07.2024, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. |
| Mercoledì 10 luglio | Inps | Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. |
| | Previdenza | Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2024. |
| Lunedì 15 luglio | Iva | Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, per le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. |
| | Associazioni sportive dilettantistiche | Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente. |
| | Imposta di bollo | Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario. |
| | Rapporto biennale situazione del personale | Trasmissione - Termine di invio del rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale (Comunicato Ministero Lavoro 10.04.2024). |
| | Imposte dirette | Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2024 - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 1.07.2024 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi. |
| Martedì 16 luglio | Iva | Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. |
| | Imposta sugli intrattenimenti | Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2024. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. |
| | | Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. |
| | | |


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2024 (SEGUE)

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Descrizione |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Martedì 16 luglio (segue) | Imposta sulle transazioni finanziarie | Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). |
| | Inps | Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. |
| | | Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. |
| | Ragionieri commercialisti | Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2024. |
| Sabato 20 luglio | Registratori telematici | Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2024. |
| | Conai | Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale. |
| Martedì 23 luglio | Imposte dirette | Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07. |
| Giovedì 25 luglio | Iva | Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente . |
| Domenica 28 luglio | Bilancio | Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 28.06.2024. |
| Lunedì 29 luglio | Iva | Modello Iva 2024 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso. |
| Martedì 30 luglio | Imposta di registro | Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. |
| Mercoledì 31 luglio | Imposte dirette | Mod. Redditi 2024 - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto , per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione . Le predette disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014 , anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024). La scadenza riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (esempio: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata, ecc.). |
| | | Mod. Redditi 2024 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. |
| | | Mod. Redditi 2024 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires per i quali non sono stati approvati gli ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, con la maggiorazione. |
| | | Irap 2024 - Termine di versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione ⁽¹⁾ . |
| | | Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2023 e di 1° acconto 2024, con la maggiorazione ⁽¹⁾ . |
| | | Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, con la maggiorazione ⁽¹⁾ . Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione ⁽¹⁾ , delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. |


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2024 (SEGUE)

| Scadenza | Tributo/ Contributo | Descrizione |
|-----------------------------------|---|---|
| Mercoledì 31 luglio (segue) | Cedolare secca | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione ⁽¹⁾ . |
| | Isa | Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione ⁽¹⁾ , sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi. |
| | Immobili all'estero | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, con la maggiorazione ⁽¹⁾ (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). |
| | Attività finanziarie all'estero | Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2023 e 1° acconto 2024, con la maggiorazione ⁽¹⁾ (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). |
| | Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie | Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione ⁽¹⁾ . |
| | Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio | Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione ⁽¹⁾ (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). |
| | Riallineamento per società in consolidato o trasparenza | Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione ⁽¹⁾ , per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
| | Adeguamento esistenza iniziali di magazzino | Versamento - Termine di versamento delle imposte sostitutive dovute, con la maggiorazione ⁽¹⁾ . |
| | Diritto annuale CCIAA | Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40% ⁽¹⁾ . |
| | | Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. |
| | | Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. |
| | | Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. |
| | | Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. |
| | | Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). |
| | Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. | |
| | Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. | |
| | Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps ⁽¹⁾ . | |
| | Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per il 2024, con la maggiorazione ⁽¹⁾ . | |
| | Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. | |
| | Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente. | |
| | Contributo - Termine di versamento del contributo 2024 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000. | |
| Note | <p>1. Per soggetti ISA, forfetari, ecc. non si applica la maggiorazione (D. Lgs. 13/2024).</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. | |



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**